

ALLEGATO A

DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DI AIUTI ALLE IMPRESE CHE HANNO SUBITO DANNI A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL MESE DI OTTOBRE 2018

COMMISSARIO DELEGATO EX O.C.D.P.C. N. 558 DEL 15/11/2018

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 Febbraio 2019 "ASSEGNAZIONE DI RISORSE FINANZIARIE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1028 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018 N- 145" e S.M.I.

- 1. FINALITÀ E RISORSE**
 - 1.1 Finalità e obiettivi**
 - 1.2 Dotazione finanziaria**

- 2. DESTINATARI/BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ**
 - 2.1 Beneficiari**
 - 2.2 Requisiti di ammissibilità**
 - 2.3 Verifica dei requisiti di ammissibilità**

- 3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI**
 - 3.1 Progetti ammissibili**
 - 3.2 Massimali di investimento**
 - 3.3 Spese ammissibili**
 - 3.4 Esclusioni**
 - 3.5 Percentuale del contributo (Intensità dell'agevolazione)**
 - 3.6 Cumulo**

- 4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**
 - 4.1 Soggetto gestore**
 - 4.2 Presentazione della domanda**
 - 4.3 Dichiarazioni e documentazione a corredo della domanda**

- 5. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E CONCESSIONE**
 - 5.1 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento**
 - 5.2 Istruttoria di ammissibilità**
 - 5.3 Integrazione documentale e soccorso istruttorio**
 - 5.4 Cause d'inammissibilità**
 - 5.5 Formazione dell'elenco delle imprese ammesse e concessione dell'agevolazione**

- 6. ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI**
 - 6.1 Termini per l'esecuzione**
 - 6.2 Modulistica operativa per la gestione del finanziamento agevolato- rinvio**

- 7. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI**
 - 7.1. Informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679**
 - 7.2. Responsabili Esterni del trattamento**

- 8- DISPOSIZIONI FINALI**
 - 8.1. Responsabile del procedimento, informazioni e contatti**
 - 8.2. Disposizioni Finali**

9. RIFERIMENTI NORMATIVI

ALLEGATI AL BANDO

- 1. Modello di Domanda, comprensivo delle dichiarazioni da sottoscrivere**
- 2. Modello di Perizia**

1. FINALITA' E RISORSE

1.1 Finalità e obiettivi

La Regione Toscana con il presente bando, intende favorire la ripresa economica delle imprese che hanno subito danni a seguito degli eventi di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018.

Il bando prevede la concessione di contributi a favore di quei soggetti, operanti in tutti i settori di attività economica extra-agricola, la cui attività non risulti cessata al momento della presentazione della domanda, che abbiano subito danni nei territori interessati dagli eventi calamitosi di cui sopra registrati in Toscana nei giorni 28-30 ottobre 2018.

L'aiuto è concesso nella forma di contributo a fondo perduto sulla base delle disposizioni di cui all'art. 25, comma 2 lettera e) del Decreto legislativo 1/2018 "Codice della Protezione Civile".

L'intervento è attivato ed attuato ai sensi:

- del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/07/14 art. 50, il quale prevede il caso di esenzione per i "Regimi di aiuto destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali", applicando i principi di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese;
- dell'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018 con la quale sono state disciplinate le modalità ed i criteri per il riconoscimento del contributo di primo sostegno ai sensi dell'art. 25, comma 2 lettera c) del D. lgs 1/2018;
- del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 Febbraio 2019 recante "Assegnazione di risorse finanziaria di cui all'art. 1, comma 1028 della legge 30 dicembre 2018, n. 145" e s.m.i. (di seguito DPCM 27/02/2019);

Il bando è emanato nel rispetto dei principi di cui all'art. 12 della legge n. 241/1990 e dei principi generali di cui al D. Lgs. n. 123/1998 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59.

1.2 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria massima disponibile per la Regione Toscana per la presente procedura, ai sensi di quanto previsto dall'ordinanza commissariale n. 35 del 8/4/2020 - è pari ad euro 2.500.000, fatte salve le eventuali rimodulazioni delle risorse stanziare nonché le ulteriori assegnazioni come previsto dal comma 4, art. 5 del DPCM 27/02/2019.

2. AMMISSIBILITA'

2.1 Beneficiari

Possono presentare domanda, con le modalità indicate nel successivo paragrafo 4.2, le imprese, i liberi professionisti¹ e gli altri soggetti (quali associazioni, fondazioni, comitati e altri enti non societari che esercitano un'attività economica non in forma principale) titolari di partita IVA ed iscritti al R.E.A.:

¹ Per liberi professionisti si intendono i lavoratori autonomi in possesso di partita IVA ed esercitanti attività economica volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale in analogia alla definizione di impresa.

- con sede legale e/o operativa in Toscana che hanno subito danni a seguito degli eventi meteorologici di dei giorni 28-30 ottobre 2018;
- operanti in tutti i settori di attività economica, ad eccezione delle Attività classificate sotto la sezione A "AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA" del codice ATECO ISTAT²;
- la cui attività non risulti cessata al momento di presentazione della domanda.

2.2 Requisiti di ammissibilità

Il richiedente, oltre ai requisiti indicati al punto 2.1, deve possedere i seguenti ulteriori requisiti di ammissibilità:

1. essere iscritto alla CCIAA territorialmente competente ed esercitare, in relazione alla sede o unità locale destinatarie dell'intervento, un'attività economica identificata come primaria, nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 escluso la sezione A come indicata al paragrafo 2.1 ; per i liberi professionisti, essere iscritto al relativo albo/elenco/ordine professionale, ove obbligatorio per legge, e - in ogni caso - essere in possesso di partita IVA rilasciata da parte dell'Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell'attività, ed esercitare, un'attività economica rientrante nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 escluso la sezione A come indicata al paragrafo 2.1.;
2. non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, concordato preventivo, ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, fatta eccezione per il concordato preventivo con continuità aziendale e l'accordo di ristrutturazione dei debiti, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
3. essere in regola con la normativa antimafia;
4. rispettare le disposizioni sul cumulo secondo la normativa vigente al momento dell'emanazione del bando;
5. essere impresa attiva e, per i liberi professionisti, "essere in attività" alla data della presentazione della domanda; per le imprese e per i liberi professionisti "inattivi" alla data di presentazione della domanda detto requisito dovrà sussistere alla presentazione della domanda di erogazione a saldo.

Per le imprese che risulteranno ammissibili, sarà verificato anche il DURC, che dovrà essere regolare prima dell'erogazione del contributo.

2.3 Verifica sui requisiti di ammissibilità

Sui requisiti di ammissibilità saranno effettuate verifiche d'ufficio con controllo puntuale del possesso dei requisiti di cui al paragrafo 2.1. e dei punti 1 e 2 e 5 del paragrafo 2.2.

Il requisito di cui al punto 4 del paragrafo 2.2., oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 445/2000, sarà oggetto di verifiche a campione (nella misura del 20%) entro i 30 giorni successivi al termine per la presentazione delle domande.

Il requisito n. 3 del paragrafo 2.2., ai sensi del D.Lgs. 159/2011, viene verificato tramite richiesta (tramite accesso alla Banca Dati Nazionale Antimafia - BDNA) di informazione antimafia nel caso di contributi richiesti e ottenibili superiori a Euro 150.000,00. Negli altri casi viene richiesto il rilascio della comunicazione antimafia. La verifica viene avviata in fase di ammissibilità. Nel caso in cui alla data di approvazione dell'elenco delle imprese ammesse non sia ancora disponibile l'esito della verifica, si procederà ai sensi degli artt. 88, 89 (nei casi di comunicazione) e 92 (nei casi di informazione). L'accesso ai contributi sarà pertanto sottoposto a condizione risolutiva nel caso di rilascio da parte della Prefettura competente della

² Il riferimento è al codice di attività primario come risultante da visura camerale o da visura Agenzia delle Entrate

documentazione interdittiva. I soggetti che devono compilare le dichiarazioni necessarie alla verifica del requisito antimafia sono elencati all'art. 85 del D L.gs 159/2011.

Analoga verifica sarà condotta sulle ulteriori dichiarazioni rilasciate sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000, relative alla proprietà degli immobili ed alla richiesta di rimborsi assicurativi (di cui al successivo paragrafo 4.3).

3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

3.1 Progetti ammissibili

Ai sensi dell'art. 4 del DPCM del 27/02/2019 Il contributo è finalizzato a:

a) alla ricostruzione in sito dell'immobile distrutto nel quale ha sede l'attività o che costituisce l'attività;

b) alla delocalizzazione, previa demolizione, dell'immobile distrutto o danneggiato nel quale ha sede l'attività o che costituisce l'attività, costruendo o acquistando una nuova unità immobiliare in altro sito nel territorio regionale toscano, se la ricostruzione in sito non sia possibile:

1) in base ai piani di assetto idrogeologico o agli strumenti urbanistici vigenti;

2) in conseguenza di fattori di rischio esterni e per i quali, alla data di presentazione della domanda di contributo, non risultino programmati e finanziati interventi di rimozione dei predetti fattori di rischio;

c) al ripristino recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti danneggiati o distrutti a seguito dell'evento calamitoso.

Nel caso di richiedenti che abbiano presentato domanda e ottenuto il contributo di primo sostegno di cui all'Ordinanza Commissariale n. 70 del 21/06/2019, l'aiuto di cui al presente provvedimento, analogamente al caso dei rimborsi assicurativi, è calcolato scorpendo dal valore del contributo spettante l'eventuale importo già concesso a titolo di primo sostegno.

In caso di future disposizioni nazionali che ne consentano la finanziabilità, il contributo potrà essere concesso anche per:

d) il ripristino o la sostituzione dei macchinari e delle attrezzature d'impresa danneggiati a seguito dell'evento calamitoso;

e) l'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito dell'evento calamitoso.

Il ripristino o la sostituzione con beni uguali non potrà eccedere in quantità e valore quello dei beni distrutti o danneggiati, nel pieno rispetto della normativa europea riguardante gli aiuti di stato.

3.2 Massimali d'investimento

I contributi sono concessi entro i limiti percentuali specificati al paragrafo 3.5., applicati sul valore risultante dalla perizia asseverata redatta secondo il modello approvato con ordinanza (all. 1) e comunque sino ad un limite massimo complessivo di Euro 450.000,00.

Le spese ammissibili non possono superare il valore del danno indicato in perizia.

3.3 Spese ammissibili

Sono ammesse tutte le spese connesse allo svolgimento dell'attività di impresa riconducibili alle seguenti tipologie:

1) ricostruzione nel medesimo sito o delocalizzazione in altro sito e ripristino strutturale e funzionale dell'immobile danneggiato o distrutto a seguito dell'evento calamitoso, nel quale ha sede l'attività d'impresa.

Nel caso in cui alla data di presentazione della domanda tutti i danni subiti e ammissibili a contributo siano stati ripristinati e siano comprovati da documentazione valida ai fini fiscali per un importo inferiore al valore delle perizia, ai fini del calcolo del contributo si considera l'importo della spesa sostenuta e documentata. Ove alla predetta data, i lavori di ripristino di tutti i danni ammissibili a contributo siano stati eseguiti parzialmente, si considera altresì la ulteriore ed eventuale spesa stimata in perizia, per quelli non ancora effettuati.

Relativamente all'immobile nel quale ha sede l'attività, i contributi previsti sono concessi limitatamente ai danni subiti e attestati in perizia a:

- a) strutture portanti;
- b) impianti: elettrico, citofonico, di diffusione del segnale televisivo, per allarme, rete dati lan, termico, di climatizzazione, idrico/fognario, ascensore, montascale;
- c) finiture interne ed esterne: intonacatura e imbiancatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali diversi, controsoffittature, tramezzature e divisori in generale;
- d) serramenti interni ed esterni.

I contributi sono riconoscibili anche per eventuali adeguamenti obbligatori per legge da evidenziare specificamente nel computo estimativo della perizia.

Nel caso di interventi realizzati in economia saranno ammessi i costi dei materiali acquistati, che dovranno essere indicati in perizia e comprovati dalla relativa documentazione fiscale da presentare per l'erogazione.

Le eventuali migliorie risultano sempre e comunque a carico dei beneficiari di contributo ed anche queste devono essere specificamente evidenziate nella perizia.

Sono infine ammissibili a contributo gli interventi sugli spazi esterni solo nel caso in cui ci sia un aumento della resilienza, cioè opere di consolidamento non connesse strutturalmente all'immobile, come consolidamento dei piazzali o delle strade di accesso.

Fermo restando il massimale di Euro 450.000,00, qualora sia necessario procedere alla delocalizzazione del fabbricato distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile, il contributo può essere riconosciuto nei limiti di quanto sarebbe spettato per i danni agli elementi indicati nei punti a), b), c) e d) precedenti.

Per le prestazioni tecniche connesse al ripristino strutturale e funzionale dell'immobile nel quale ha sede l'impresa (progettazione, direzione lavori, etc.), la relativa spesa è ammissibile a contributo nel limite del 10% dell'importo dei lavori di ripristino dei danni relativi al netto dell'I.V.A. di legge, fermo restando il massimale indicato di euro 450.000,00.

In caso di future disposizioni nazionali che ne consentano la finanziabilità, il contributo potrà essere concesso anche per:

- ripristino dei macchinari e delle attrezzature d'impresa, inclusi gli arredi funzionali alle attività d'impresa, danneggiati a seguito dell'evento calamitoso;
- acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito dell'evento calamitoso.

L'imposta sul valore aggiunto rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario. Nel caso in cui un beneficiario operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l'IVA sulle attività che realizza nell'ambito del progetto (indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata), i costi che gli competono vanno indicati al netto dell'IVA; diversamente, se l'IVA non è recuperabile, i costi devono essere indicati comprensivi dell'IVA.

Nei casi in cui il beneficiario sia soggetto a un regime forfettario ai sensi del Titolo XII della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28/11/2006, l'IVA pagata è considerata recuperabile e quindi non ammissibile al finanziamento.

Al fine di evitare collusione tra beneficiario dei contributi e fornitori è necessario che i beni e i servizi oggetto di finanziamento non siano fatturati all'impresa beneficiaria da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito nel Regolamento UE 651/2014, o che abbiano in comune soci, amministratori, procuratori con poteri di rappresentanza, o coniugi/parenti/affini entro il secondo grado dei soci/proprietari o amministratori dell'impresa beneficiaria.

Per determinare il **valore del danno** si dettagliano i seguenti criteri.

Beni immobili

Ai fini della quantificazione del danno si fa riferimento al costo di ripristino, con il medesimo materiale e le stesse tecniche, delle porzioni di immobile danneggiate.

E' necessario allegare la dichiarazione di disponibilità dell'immobile (cfr elenco documentazione da allegare par. 4.3).

In caso in cui il richiedente non sia proprietario dell'immobile ma titolare di un diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.) è necessario allegare la dichiarazione di rinuncia al contributo sottoscritta dal proprietario dell'immobile.

Per gli immobili in comproprietà, alla domanda di contributo presentata da uno dei comproprietari deve essere allegata la delega degli altri comproprietari (cfr elenco documentazione da allegare par. 4.3). In assenza della delega il contributo è riconosciuto al solo comproprietario che ha presentato la domanda limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai comproprietari che non hanno conferito la delega

In caso di future disposizioni nazionali che ne consentano la finanziabilità, i contributi per le altre voci sono determinati come di seguito precisato.

Macchinari e attrezzature

Il valore del danno è determinato:

- 1) in caso di distruzione o danno irreparabile, dal costo per il riacquisto di bene avente le stesse caratteristiche di quello andato distrutto;
- 2) in caso di danno riparabile, dal costo per il ripristino, nel limite massimo del valore del bene stesso al momento dell'evento.

Scorte

Ai fini della quantificazione del danno si fa riferimento al costo per il riacquisto delle scorte (materie prime) andate distrutte o danneggiate; ove le scorte siano costituite da semilavorati o prodotti finiti, il valore del danno è determinato con riferimento al costo del materiale necessario per la produzione della stessa quantità di prodotti finiti o semilavorati andati distrutti o danneggiati, senza considerare il margine operativo.

Nel caso in cui i prodotti finiti danneggiati siano il frutto dell'attività di trasformazione dell'impresa richiedente il loro valore dovrà essere dimostrato attraverso idonea

documentazione in perizia e trovare riscontro nelle scritture contabili antecedenti l'evento calamitoso.

3.4. Esclusioni

Sono esclusi dall'ambito applicativo del presente procedimento i danni:

- a) alle pertinenze, ancorché distrutte o dichiarate inagibili, nel caso in cui le stesse si configurino come distinte unità strutturali rispetto all'immobile in cui ha sede l'attività economica e nel caso non siano direttamente funzionali all'attività stessa³;
- b) ad aree e fondi esterni al fabbricato in cui ha sede l'attività economica;
- c) relativamente a interventi di delocalizzazione e ripristino, ai danni a fabbricati, o a loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi;
- d) ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultano iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;
- e) ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione;
- f) ai beni mobili registrati (veicoli);

Non sono ammessi a contributo:

- a) le spese pagate in contanti;
- b) i giustificativi di spesa parzialmente quietanzati in sede di rendicontazione finale;
- c) il costo della perizia di cui al paragrafo 4.3 lett. B);
- d) i giustificativi di spesa emessi da soci/amministratori dell'impresa beneficiaria o da coniugi/parenti/affini entro il secondo grado degli stessi; a tal fine ciascun socio/amministratore dovrà fare un'apposita dichiarazione contenente l'elenco dei rispettivi coniugi/parenti/affini entro il secondo grado con dati anagrafici e codice fiscale, da presentare in sede di richiesta di erogazione del contributo richiesto;
- e) spese per la rimozione di detriti e di pulizia.

Qualora in sede di rendicontazione siano presentate fatture con spese esposte parzialmente ammissibili sarà disposto un pagamento parziale corrispondente con una quietanza non generica che chiarisca quali siano le spese evidenziate in fattura che sono realmente pagate, ferma restando la necessità di integrale quietanza della componente fiscale se presente.

3.5. Percentuale del contributo (Intensità di agevolazione)

Il contributo è concesso entro il limite massimo di euro 450.000 e con i limiti percentuali specificati come segue, applicati sul valore indicato dalla perizia asseverata.

- a) Per le domande riguardanti:
 - la ricostruzione del medesimo sito, la delocalizzazione in altro sito, il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile nel quale ha sede l'attività d'impresa: il contributo è concesso fino al 50% dell'importo indicato in perizia;
 - il ripristino o la sostituzione degli impianti danneggiati o distrutti a seguito dell'evento calamitoso: il contributo è concesso fino al 80% dell'importo indicato in perizia;
- b) per le prestazioni tecniche (progettazione, direzione dei lavori etc): la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale, e IVA), è ammissibile a finanziamento nel

³ Rientrano in questa categoria di spese escluse anche quelle relative a piazzali, muri perimetrali, cancelli esterni, interventi su giardini, alberi e piante, e ripristino e manutenzione straordinaria di piscine.

limite del 10% dell'importo dei lavori, al netto dell'IVA di legge, fermi restando i massimali complessivi di contributo.

Il contributo è assegnato in modo proporzionale alle risorse disponibili e nel limite massimo di Euro 450.000,00; i limiti percentuali sopra indicati sono da intendersi come limite massimo di aiuto concedibile per quella voce di spesa fermo restando il limite massimo complessivo di euro 450.000,00.

L'eventuale contributo di primo sostegno percepito ai sensi dell'Ordinanza Commissariale n. 70 del 21/06/2019 costituisce un anticipo rispetto all'aiuto richiesto ai sensi del presente provvedimento, pertanto la somma ricevuta a titolo di primo sostegno verrà sottratta all'importo concedibile nell'ambito della presente procedura.

3.6 Cumulo

L'intervento previsto è cumulabile con altre agevolazioni concesse come Aiuti di Stato (definiti ai sensi degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), con contributi a titolo di "de minimis" (Reg. n. 1407/2013) o con Fondi UE a gestione diretta, che non costituiscono Aiuti di Stato alle seguenti condizioni:

- sempre, se riguardano costi ammissibili diversi individuabili;
- fino alle intensità di aiuto più elevate previste dal capo III del Reg. 651/2014, da altri regolamenti di esenzione o da altre decisioni della Commissione, se invece riguardano gli stessi costi ammissibili individuabili, in tutto o in parte coincidenti.

Al fine del rispetto del divieto di cumulo e di evitare un doppio finanziamento, tutti gli originali di spesa, devono essere "annullati" mediante l'inserimento nel documento della seguente dicitura⁴:

"Spesa finanziata dal bando **PER LA CONCESSIONE DI AIUTI PER IL RIPRISTINO DEGLI IMMOBILI ALLE IMPRESE TOSCANE PER DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI METEOROLOGICI DI OTTOBRE 2018 - ORDINANZA COMMISSARIALE N. ____/2020** per Euro"

In ogni caso la somma del sostegno pubblico complessivamente fornito non può superare l'importo totale dei costi ammissibili.

I soggetti che presentano domanda e abbiano percepito o debbano percepire indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo aventi le medesime finalità risarcitorie, il contributo andrà a sommarsi a tali altri indennizzi fino alla concorrenza del massimo del danno ammissibile a contributo.

4. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

4.1 Soggetto gestore

Per la gestione della fase raccolta delle domande e di istruttoria di ammissibilità del presente intervento Sviluppo Toscana S.p.A. è l'organismo gestore per le fasi di raccolta, istruttoria, erogazione e controllo delle domande i contributo, come previsto nel Piano di di Attività approvato con delibera di G.R. n. 1489 del 2019.

⁴ Nel caso di fatture elettroniche tale dicitura dovrà essere inserita, di norma, nel corpo della fattura ovvero nel campo note della stessa all'atto di emissione. Quando ciò non sia possibile è possibile seguire le indicazioni riportate nel sito di Sviluppo Toscana S.p.a. all'indirizzo http://www.sviluppo.toscana.it/fattura_ele

4.2 Presentazione della domanda

La domanda di agevolazione, il cui contenuto è allegato al presente bando all. 2, è redatta esclusivamente on line accedendo al sistema gestionale disponibile al sito Internet <https://sviluppo.toscana.it/bandi/>, previo rilascio delle credenziali di accesso al sistema informativo. Le istruzioni per il rilascio delle credenziali sono disponibili al seguente indirizzo: http://www.sviluppo.toscana.it/accesso_unico

La domanda consiste nel documento in formato pdf firmato digitalmente⁵ **da parte del legale rappresentante del soggetto richiedente** e completo di tutti i documenti obbligatori descritti di seguito, nonché di tutti gli eventuali ulteriori documenti che il soggetto richiedente intende allegare in sede di presentazione della domanda. Essa potrà essere presentata a partire **dalla data di pubblicazione del presente provvedimento fino alle ore 23,59 del 20/05/2020.**

Le dichiarazioni all'interno della domanda sono rese nella forma dell'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso.

La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo. Tale adempimento viene assolto mediante versamento a intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, che rilascia la marca dotata di numero di identificazione da indicare nella domanda di aiuto. L'applicazione della marca da bollo sulla domanda deve essere effettuata inserendo il numero e la data nell'apposito campo della scheda "Dati di domanda".

La domanda si considera pervenuta contestualmente alla presentazione della domanda online.

Non è ammissibile la domanda presentata fuori termine o non corredata delle informazioni e dichiarazioni richieste nonché della documentazione obbligatoria richiesta, ovvero redatta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente bando.

Non sarà, altresì, ritenuta ammissibile la domanda non sottoscritta con firma digitale conforme alle specifiche tecniche attualmente in vigore, la domanda sottoscritta da persona priva dei poteri di legale rappresentanza, quella sottoscritta da soggetto diverso dal dichiarante, nonché la domanda non conforme alle prescrizioni del presente bando.

4.3. Dichiarazioni e documentazione a corredo della domanda

1. Dichiarazioni a corredo della domanda:

A) domanda di contributo comprensiva delle seguenti dichiarazioni:

1. dichiarazione in merito alla richiesta del contributo di primo sostegno previsto dall'Ordinanza del Capo di Protezione Civile n. 558 del 2018 e all'ordinanza del Commissario Delegato n. 70 del 21/06/2019;

2. dichiarazione di disponibilità dell'immobile accompagnata da rinuncia del proprietario, se diverso dal richiedente;

3. delega degli altri comproprietari qualora gli immobili siano in comproprietà. In assenza della delega il contributo è riconosciuto al solo comproprietario che ha presentato la domanda limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai comproprietari che non hanno conferito la delega.

4. indicazione sui lavori eventualmente già eseguiti e spesa sostenuta (da indicare nella tabella riepilogativa dei danni e dei costi);

⁵ La firma digitale dovrà essere apposta utilizzando dispositivi conformi alle Regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali conformi alle specifiche tecniche attualmente in vigore (per ogni informazione: <http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche>).

5. dichiarazione su rimborsi assicurativi o altri contributi richiesti e/o ottenuti dai soggetti che presentano domanda e abbiano percepito o debbano percepire indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo aventi le medesime finalità risarcitorie. Il contributo andrà a sommarsi a tali altri indennizzi fino alla concorrenza del massimo del danno ammissibile a contributo. A tal fine è necessario che il richiedente presenti all'organismo istruttore i seguenti documenti:

- copia della documentazione attestante l'indennizzo o il contributo deliberato e non ancora percepito o della quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo già percepito unitamente alla perizia redatta dalla Compagnia di assicurazioni e/o idonea documentazione attestante l'importo e titolo in base al quale è già stato corrisposto il contributo da parte di altro ente pubblico;
- documentazione attestante l'effettiva percezione dell'indennizzo o contributo di cui al precedente punto, qualora relativa a indennizzi o contributi effettivamente percepiti successivamente e, quindi, non allegata alla domanda di contributo, dovrà essere prodotta all'Organismo Istruttore entro 10 gg. dall'avvenuta erogazione;

6. dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali;

7. dichiarazione relativa al rispetto dei limiti di cumulo;

8. dichiarazioni ai fini dell'informazione o della comunicazione antimafia da redigere secondo il modello allegato al presente bando da parte dei soggetti indicati all'art. 85 del D Lgs 159/2011.

Le dichiarazioni sopra elencate sono rilasciate ai sensi del DPR 445/2000. Ferma restando la verifica puntuale della corretta allegazione dei documenti, sui contenuti di dette dichiarazioni saranno condotte verifiche su un campione pari al 20% entro i 30 giorni seguenti al termine finale per la presentazione delle domande.

Sulle dichiarazioni antimafia il controllo sarà svolto in maniera puntuale.

B) Perizia asseverata (utilizzando l'apposito modulo allegato al presente bando – allegato 1) da redigersi a cura di un professionista abilitato iscritto a un ordine o collegio nella quale il perito sotto la propria responsabilità deve:

1. attestare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni e l'evento calamitoso;

2. relativamente ai danni all'immobile in cui ha sede l'attività:

- identificare l'immobile danneggiato indicandone indirizzo e dati catastali (foglio, mappale, subalterno, categoria, intestazione catastale), attestando che è stato edificato nel rispetto delle disposizioni di legge ovvero, alla data dell'evento calamitoso, i prescritti titoli abitativi erano consegnati in sanatoria;
- descrivere i danni all'immobile e specificare quali, tra gli elementi strutturali e di finitura, gli impianti i serramenti di cui al punto 3.3. sono stati danneggiati, indicando le misure e/o quantità effettivamente danneggiate: descrivere gli interventi sugli stessi, compresi quelli comportanti adeguamenti obbligatori per legge stimarne il costo di ripristino, attraverso un computo metrico estimativo nel quale devono essere indicate le unità di misura e i prezzi unitari sulla base dell'elenco prezzi ufficiale della Regione indicando anche gli importi IVA;
- attestare, nel caso di spese già sostenute, la congruità delle stesse con i prezzi sopra indicati, producendo il computo metrico estimativo di cui alla contabilità finale dei lavori ovvero, in caso di accertata incongruità, rideterminando in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo;
- distinguere i costi ammissibili a contributo dai costi per eventuali interventi già eseguiti o da eseguire diversi da quelli di cui al paragrafo 3.4. e non ammissibili a contributo;

- produrre planimetria catastale, stato di fatto e stato legittimo dell'immobile;

La perizia, ai sensi dell'art. 5 comma 4 del DPCM 27/02/2019, deve contenere evidenza e quantificazione dettagliata dei danni ulteriori rispetto agli immobili al fine di consentire, con eventuale separata disposizione, l'assegnazione di eventuale ulteriore contributo.

Detti danni comprendono l'indicazione dei costi relativi al ripristino o alla sostituzione di macchinari e delle attrezzature danneggiate o distrutte a seguito dell'evento calamitoso, nonché di quelli relativi all'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito del medesimo evento calamitoso.

Relativamente a tali danni in perizia devono essere fornite le specifiche informazioni finalizzate alla esatta individuazione dei macchinari, delle attrezzature e degli altri beni danneggiati, con riferimento a documentazione tecnica e amministrativa risalente alla data dell'evento ed alla congruità dei relativi prezzi con riferimento ai prezzi ufficiali della Regione Toscana utilizzabili allo scopo.

Alla perizia dovranno essere allegate le dichiarazioni previste dalla legge attestanti le condizioni di regolarità dell'attività.

Per l'immobile di cui al punto 3.1. lettera b) (delocalizzazione) il perito deve attestare, altresì, la necessità di procedere alla delocalizzazione dello stesso, sulla base dei piani di riassetto idrogeologico, dagli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini conoscitive e studi elaborati o commissionati dalla pubblica autorità sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell'area in cui insiste l'immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile, richiamando in perizia tali atti o elaborati;

Qualora la stessa impresa abbia più unità locali danneggiate, la perizia dovrà contenere specifiche informazioni per ogni unità locale.

Saranno considerate inammissibili, secondo il dettato del paragrafo 5.3, le domande prive anche di un solo documento richiesto dal bando e/o pervenute oltre i termini di presentazione della domanda.

5. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E CONCESSIONE

5.1 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

L'esame delle richieste di agevolazione avverrà con la procedura automatica finalizzata alla verifica del possesso dei requisiti richiesti e della correttezza della documentazione presentata.

L'attività istruttoria regionale è svolta da Sviluppo Toscana S.p.a. quale organismo gestore per conto del Settore Politiche di Sostegno alle Imprese della Direzione Attività Produttive.

Il soggetto beneficiario ha facoltà di rinunciare all'agevolazione prima dell'adozione del provvedimento amministrativo di concessione. Detta rinuncia non determina l'adozione di un atto di revoca da parte dell'amministrazione.

L'iter procedimentale delle domande si articola nelle seguenti fasi:

- **istruttoria di ammissibilità** (v. paragrafo 5.2).
- **formazione dell'elenco delle imprese ammesse, importi ammissibili e importi concessi** (v. paragrafo 5.5)

5.2 Istruttoria di ammissibilità

Il richiedente deve possedere alla data di presentazione della domanda tutti i requisiti di ammissibilità (ad eccezione del requisito di cui al punto 3 del paragrafo 2.2 il cui esito potrà pervenire anche in data successiva al provvedimento di ammissione).

L'istruttoria di ammissibilità è diretta ad accertare:

- la corretta presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabiliti, compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della domanda e dei documenti ivi elencati;
- la completezza della domanda e della documentazione allegata;
- la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di ammissibilità previsti al paragrafo 2.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 di cui al paragrafo 4.3. saranno soggette a verifica su un campione pari al 20% entro i 30 giorni seguenti al termine finale per la presentazione delle domande.

5.3 Integrazione documentale e soccorso istruttorio

Qualora in fase di istruttoria di ammissibilità emerga l'esigenza di richiedere **integrazioni sulla documentazione presentata**,

il termine per l'invio delle integrazioni richieste dall'organismo istruttore è fissato in 10 gg. dal ricevimento della richiesta delle stesse. La richiesta di integrazione potrà riguardare esclusivamente specifiche relative al contenuto di documenti presentati, e sarà attivata solo nei casi in cui l'Amministrazione regionale e l'organismo istruttore lo riterranno necessario.

In caso di mancata presentazione delle integrazioni richieste, la domanda sarà esaminata sulla base della documentazione disponibile e già presentata in sede di domanda.

Non potranno in nessun caso essere richiesti ad integrazione documenti previsti dal paragrafo 4.3 come obbligatori e non presentati con la domanda.

5.4 Cause di inammissibilità

Costituiscono cause di non ammissione al beneficio, **immediatamente verificabili**:

- la mancata presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabiliti, rispettivamente, dai paragrafi 4.2 e 4.3;
- l'errato invio della domanda;
- la mancata sottoscrizione della domanda;
- la mancata sottoscrizione delle autocertificazioni richieste dal bando elencate al paragrafo 4.3;
- la mancata allegazione del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante e degli altri firmatari le dichiarazioni facenti parte della domanda;
- la mancata allegazione della documentazione obbligatoria a corredo della domanda;
- l'assenza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti al paragrafo 2.

5.5 Formazione dell'elenco delle imprese ammesse e concessione dell'agevolazione

L'istruttoria verrà svolta sulle singole pratiche secondo l'ordine cronologico di arrivo. Al termine delle operazioni di istruttoria Sviluppo Toscana comunicherà al singolo richiedente via PEC l'esito dell'esame istruttorio.

L'attività istruttoria delle domande dovrà concludersi entro il 15 giugno 2020, data in cui l'Amministrazione Regionale trasmette al Dipartimento di Protezione Civile la tabella contenente i dati sui contributi massimi concedibili, in applicazione delle percentuali e dei massimali di cui al paragrafo 3.5.

L'ufficio del commissario adatterà quindi l'atto con cui verranno approvati i seguenti elenchi:

- domande ammesse, con importi ammissibili e importi concedibili alla luce delle risorse effettivamente assegnate;
- domande non ammesse a causa dell'esito negativo dell'istruttoria di ammissibilità di cui al paragrafo 5.2;
- domande non ammesse a seguito di rinuncia.

Il suddetto atto viene trasmesso ai richiedenti con comunicazione inviata tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) a cura di Sviluppo Toscana S.p.a.

Nel caso in cui il totale degli importi ammissibili sia superiore alla disponibilità di fondi stanziati con ordinanza commissariale n. 35 dell'8/4/2020, gli importi dei contributi spettanti ai singoli beneficiari saranno rimodulati nella stessa proporzione al fine di garantire a tutti i richiedenti che ne hanno i requisiti l'accesso ai rimborsi in egual misura.

Analogamente in caso di rinunce o di revoche successive alla pubblicazione dell'elenco delle domande ammesse, i relativi importi saranno ripartiti in misura proporzionale a tutti i beneficiari fino al limite degli importi ammissibili.

Il soggetto richiedente che, dopo aver presentato domanda di contributo, ceda l'attività economica, decade dal contributo.

6. ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

6.1 Termini per l'esecuzione

I soggetti richiedenti il contributo di cui al presente disciplinare possono presentare istanza di erogazione una volta completato l'intervento di ripristino, caricando la documentazione di spesa sul portale web appositamente approntato da Sviluppo Toscana a partire dal 16/06/2020 e accessibile dalla home page del sito www.sviluppo.toscana.it al link **<https://sviluppo.toscana.it/rendicontazione/ordinanza558/>**

Il termine ultimo assegnato alle imprese per completare le spese ed inviare la rendicontazione è fissato al 30/09/2020.

Le spese rendicontate e inserite sul portale devono corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente eseguiti dai beneficiari (con annotazione nei libri contabili, senza possibilità di annullamento, trasferimento e/o recupero).

L'organismo istruttore verifica che la documentazione prodotta rispetti quanto indicato nella domanda di contributo e nella perizia asseverata ivi allegata.

La rendicontazione deve essere trasmessa attraverso il portale accessibile dal sito www.sviluppo.toscana.it con le indicazioni e le credenziali che le imprese devono richiedere al seguente indirizzo email a partire dal 16/06/2020: **supportordinanza558@sviluppo.toscana.it**. Più nel dettaglio, dovrà essere inserita la seguente documentazione:

- tabella riepilogativa dei costi sostenuti con il chiaro riferimento agli estremi dei relativi giustificativi di spesa, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario;
- fatture o documenti contabili di equivalente valore probatorio, completi di documentazione relativa al pagamento, rappresentata dalla ricevuta contabile del bonifico o da altro documento (bancario) relativo allo strumento di pagamento prescelto, di cui sia documentato il sottostante

movimento finanziario, con indicazione nella causale degli estremi del titolo di spesa a cui il pagamento si riferisce (normativa antiriciclaggio D.Lgs. 231/07);

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al mantenimento dei requisiti – come da modello allegato 1.

Il conto corrente bancario da cui sono effettuati i pagamenti deve essere intestato al soggetto richiedente (impresa, professionista, altra attività con REA) ;

I beneficiari sono tenuti a conservare i documenti sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati per dieci anni dalla data in cui è concesso il contributo.

Sviluppo Toscana procederà all'erogazione del contributo previa verifica della sussistenza dei requisiti elencati al paragrafo 2. Ai sensi del D. Lgs 159/2011 trascorsi 30 giorni dalla richiesta di comunicazione antimafia tramite interrogazione della banca dati, Sviluppo Toscana, acquisita la dichiarazione di cui all'allegato 1, procede all'erogazione che è sottoposta a condizione risolutiva e a conseguente revoca e recupero del contributo, in caso di esito negativo della suddetta verifica.

La durata del procedimento di esame della rendicontazione e di erogazione è fissato in 60 giorni dal completamento dell'invio dell'istanza. In caso di richiesta di integrazione i termini si intendono sospesi, la sospensione può avvenire per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni.

La documentazione di spesa potrà essere verificata ed attestata da parte di soggetti iscritti nel Registro dei Revisori Legali, mediante una relazione tecnica ed un'attestazione rilasciata in forma giurata e con esplicita dichiarazione di responsabilità. In questo caso il rilascio del nulla osta da parte dell'Organismo Istruttore sarà immediato e su tali rendicontazioni verranno eseguiti controlli a campione del 10% del totale delle attestazioni ricevute

Eventuali richieste di riesame in autotutela devono essere inviate entro 150 giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione.

La mancata presentazione di istanza di erogazione sul portale di Sviluppo Toscana entro il termine del 30/90/2020 è equiparata ad una rinuncia.

La concessione del contributo è sempre subordinata al rilascio del "codice concessione RNA" nell'ambito del Registro Nazionale degli Aiuti di cui al Regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2017.

Per i beneficiari che hanno ricevuto indennizzi assicurativi, o per cui gli stessi sono in corso di quantificazione, la liquidazione del contributo avviene previa acquisizione dei dati sugli indennizzi percepiti o deliberati, fino a concorrenza della differenza tra il valore del bene danneggiato e l'importo già rimborsato e fermo restando il limite massimo complessivo di Euro 450.000,00.

Per i beneficiari che hanno percepito il contributo di primo sostegno ai sensi dell'Ordinanza 70 del 21/06/2019, gli importi concessi sui beni danneggiati e già oggetto di primo sostegno dovranno tenere conto dell'importo già percepito che sarà pertanto sottratto dal contributo spettante, calcolato come descritto al paragrafo 3.5.

6.2 Controlli e Revoche

Sviluppo Toscana S.p.a. verifica la documentazione di spesa presentata dai soggetti richiedenti l'erogazione con le modalità descritte nel paragrafo 5 e, in caso di esito negativo, comunica al richiedente le cause di inammissibilità e l'avvio del procedimento di revoca ai sensi della L. 240/1990. Il richiedente può presentare eventuali osservazioni o controdeduzioni entro 15 gg.

dalla comunicazione di non ammissibilità. Il soggetto gestore esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro novanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione di avvio, esaminate le risultanze istruttorie, qualora non siano ritenuti fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, è comunicata al beneficiario l'archiviazione del procedimento. In caso contrario viene confermato l'esito di non ammissibilità.

Sviluppo Toscana provvede ad estrarre dall'elenco delle domande ricevute un campione pari al 10% delle domande presentate sul quale effettuare una verifica relativamente ai dati ed alle informazioni rilasciate in sede di rendicontazione ed oggetto della dichiarazione sostitutiva presentata dall'interessato, sulla base di quanto stabilito dal D.P.R. n. 445/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e ss.mm. ed ii.

Sul campione selezionato saranno inoltre effettuate relative al nesso di causalità del danno con l'evento. Il controllo è esplicito tramite sopralluoghi o con l'ausilio delle mappe di ricognizione delle aree colpite dall'evento nonché con la collaborazione degli uffici tecnici dei Comuni ove ha sede l'unità locale oggetto di controllo o del personale del Genio Civile Regionale .

Al soggetto interessato dal controllo viene data apposita comunicazione e l'interessato è obbligato ad esibire, pena la revoca del contributo, tutta la documentazione di cui è stata dichiarata l'esistenza.

I controlli a campione sono effettuati entro i termini previsti per l'erogazione del contributo.

Nel caso in cui emergano motivi di revoca successivamente all'avvenuta erogazione, derivanti dagli esiti dell'interrogazione della banca dati antimafia o dall'emergere di fatti che determinano il venir meno della concessione del contributo, il Settore responsabile del procedimento, previo avvio di revoca sopra descritto, cura il procedimento di revoca e di recupero dell'aiuto erogato.

La Regione Toscana provvede alla fase del recupero coattivo mediante recupero in bonis o iscrizione a ruolo secondo quanto disciplinato dal regolamento di contabilità (D.P.G.R. n. 61/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii.).

7. Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 40/2009, il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Elisa Nannicini responsabile pro-tempore del Settore Politiche di Sostegno alle Imprese.

Il diritto di accesso viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e previa intesa telefonica, nei confronti del Settore Politiche di sostegno alle imprese della Direzione Attività Produttive con le modalità di cui alla D.G.R. n. 1040 del 02.10.2017.

Informazioni relative al presente intervento e agli adempimenti ad esso connessi possono essere richieste a:

- Sviluppo Toscana (www.sviluppo.toscana.it) - alluvione0719@sviluppo.toscana.it

8. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni:

- il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude i benefici derivanti dal presente intervento;
- i dati forniti sono trattati dalla Regione Toscana per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente intervento, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
- i dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge, né saranno oggetto di diffusione;

- i dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione al Bando ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/1990;

- la raccolta ed il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici, telematici e manuali;

- i dati saranno trattati secondo quanto previsto dalla normativa e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, e sul sito internet della Regione Toscana, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative.

La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza Duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it).

Il Responsabile della protezione dei dati è il dr. Giancarlo Galardi (dati di contatto: email:/dpo//@regione.toscana.it/ <mailto: rpd@regione.toscana.it >).

I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento - Settore Politiche di sostegno alle imprese, per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti dell'Archivio generale della Giunta regionale per il periodo di legge previsto per questa tipologia di documenti della pubblica amministrazione.

Il responsabile esterno del trattamento è: Sviluppo Toscana S.p.A. Dati di contatto: Via Giacomo Matteotti, 60 50132 Firenze (FI) – legal@pec.sviluppo.toscana.it.

L'interessato potrà far valere i propri diritti, come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE/2016/679, rivolgendosi al Titolare, oppure al Responsabile del trattamento, o al Data Protection Officer ex art.38 paragrafo 4. L'interessato ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (dpo@regione.toscana.it). Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, qualora l'interessato ritenga che il trattamento dei dati che lo riguardano, violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell'art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE/2016/679, ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità di controllo (<http://www.garanteprivacy.it/>) e, con riferimento all'art. 6 paragrafo 1, lettera a) e art. 9, paragrafo 2, lettera a), quello di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato.

Ogni reclamo avverso il trattamento potrà essere proposto al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità (<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>).

9. Disposizioni Finali

9.1. Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e della L.R. n. 40/2009 il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Politiche di Sostegno alle Imprese della Direzione Attività Produttive Dr.ssa Elisa Nannicini.

Il diritto di accesso⁶ viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta nei confronti del Settore Politiche di Sostegno alle Imprese della Direzione Attività Produttive con le modalità di cui-alla D.G.R. 02/10/2017 n. 1040;

Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: elisa.nannicini@regione.toscana.it

9.2 Disposizioni finali

⁶ Di cui agli artt. 22 e segg. della Legge n. 241/1990 e agli artt. 5 e segg. della L.R. n. 40/2009.

Ai fini del bando, tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie verranno effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), ivi compresa la comunicazione degli esiti della valutazione delle domande.

Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali all'Amministrazione regionale ed a Sviluppo Toscana S.p.a. da parte di beneficiari che hanno presentato domanda dovranno essere effettuate tramite PEC.

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di contributo. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul BURT le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.

L'Amministrazione regionale si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.

10. Riferimenti normativi

Atti normativi comunitari, nazionali e regionali, unitamente alle principali disposizioni di attuazione, di riferimento per l'applicazione del bando.

UNIONE EUROPEA

- ✓ REGOLAMENTO (CE) n. 651/2014, della Commissione, del 17-06-2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)

NAZIONALE

- ✓ REGIO DECRETO 16-03-1942, n. 267 "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa"
- ✓ DECRETO LEGGE 12-09-1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638 "Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini"
- ✓ LEGGE 07-08-1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- ✓ LEGGE 27-12-1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" art. 24, commi 32, 33 e 36 (Disposizioni in materia di riscossione)
- ✓ D.LGS. 31-03-1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese"
- ✓ D.P.R. 28-12-2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"
- ✓ D.LGS. 08-06-2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"

- ✓ D.LGS. 07-03-2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"
- ✓ D. LGS. 06-09-2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia"
- ✓ DIRETTIVA del Ministro della P.A. e della semplificazione n. 14/2011 del 22-12-2011 "Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15 della Legge 12-11-2011 n. 183"
- ✓ D.L. 24-01-2012, n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" (c.d. Decreto Cresci Italia) convertito con modificazioni dalla L. 24/03/2012, n. 27
- ✓ D.L. 07-05-2012, n. 52 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, convertito con modificazioni dalla L. 06/07/2012, n. 94"
- ✓ LEGGE 06-11-2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"
- ✓ D. LGS. 14-04-2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"
- ✓ D.Lgs. 25-05-2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- ✓ Delibera del Consiglio dei Ministri del 28/07/2016 "Criteri direttivi per la determinazione e concessione dei contributi ai soggetti privati per i danni occorsi alle attività economiche e produttive";
- ✓ Decreto Legislativo n. 1/2018 "Codice della Protezione civile"
- ✓ ORDINANZA del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto, e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 del mese di ottobre 2018";
- ✓ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri "Assegnazione di risorse finanziaria di cui all'art. 1, comma 1028 della legge 30 dicembre 2018, n. 145" del 27/02/2019;
- ✓ ORDINANZA del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 544 del 18/09/2018 "Disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore dei titolari delle attività economiche e produttive ai sensi dell'art- 1, commi da 422 a 428 della legge 28 dicembre 2015, n. 208";
- ✓ Delibera del Consiglio dei Ministri 21 novembre 2019 "Proroga dello stato di emergenza nei territori delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018 e nel territorio della Provincia di Trapani in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'8 all'11 novembre 2018"

REGIONE TOSCANA

- ✓ DELIBERA G.R. n. 1058 del 01-10-2001 "Direttiva per l'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28-12-2000 n. 445"
- ✓ L.R. 26-01-2004, n. 1 del "Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "rete telematica regionale Toscana"
- ✓ L.R. 23-07-2009, n. 40 "Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa"
- ✓ L.R. 29 dicembre 2003, n. 67 "Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività"
- ✓ Decreto del Presidente n. 174 del 30/10/2018 "Fenomeni meteorologici intensi dal 28 al 30 ottobre 2018. Dichiarazione stato di emergenza regionale ai sensi dell'art. 11 comma 2, lettera a) L.R. 67/2003"
- ✓ Ordinanza n.134 del 19/12/2018 "O.C.D.P.C. n. 558 del 15.11.2018 – Individuazione delle strutture di supporto al Commissario e prime disposizioni organizzative."

ALLEGATI AL BANDO

- 1. Modello di Domanda, comprensivo delle dichiarazioni da sottoscrivere**
- 2. Modello di Perizia**